



27 marzo 2013

---

## Istruzioni del Consiglio federale concernenti i progetti chiave TIC

---

### 1 Situazione iniziale

Nel quadro della strategia TIC 2012–2015 della Confederazione, l'indirizzo strategico S01 «Gestione e direzione delle TIC» esige un controllo della qualità per i progetti chiave TIC, vale a dire che «nei punti decisionali delle varie fasi (HERMES) i progetti chiave TIC devono superare un controllo di qualità («*quality gate*») che garantisca l'osservanza delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi specifici. Essi sono elencati periodicamente nel controlling strategico trasmesso al Consiglio federale».

Il controllo di qualità richiesto per i progetti chiave TIC implica che in futuro essi verranno sottoposti a un processo di controllo<sup>1</sup> e di verifica potenziato<sup>2</sup>. Le verifiche saranno eseguite dal Controllo federale delle finanze (CDF) in virtù della legge sul Controllo delle finanze. La responsabilità della direzione, della gestione e del controllo dei progetti chiave TIC permane immutata.

Le Istruzioni fissano i punti essenziali del processo di controllo e di verifica, stabiliscono obblighi speciali per i progetti chiave TIC e illustrano le relazioni con la gestione dei rischi della Confederazione e il controlling strategico.

### 2 Istruzioni

In virtù della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione<sup>3</sup> e dell'ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale<sup>4</sup>, il Consiglio federale emana le seguenti Istruzioni:

2.1 È considerato processo chiave TIC un progetto TIC o un programma TIC che a causa del fabbisogno di risorse (personale e finanze), dell'importanza strategica, della complessità,

---

<sup>1</sup> I controlli sono eseguiti all'interno dell'organizzazione del progetto nonché presso il superiore gerarchico responsabile del progetto.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle verifiche vige il principio dell'indipendenza dei processi. Ne consegue che le verifiche sono eseguite da persone non coinvolte a livello operativo nei processi del progetto. I risultati delle verifiche indicano le differenze tra lo stato auspicato e lo stato attuale. Queste differenze possono essere utilizzate come base ai fini dei controlli.

<sup>3</sup> RS 172.010

<sup>4</sup> Ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF; RS 172.010.58).

delle ripercussioni e dei rischi richiede una direzione, una gestione, un coordinamento e un controllo maggiormente sovraordinati.

2.2 I progetti chiave TIC sono definiti dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). A questo scopo, l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) allestisce all'attenzione del DFF la bozza di un elenco con i progetti chiave TIC. I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all'ODIC le informazioni necessarie. I dipartimenti, la Cancelleria federale e il CDF possono proporre all'ODIC di inserire nell'elenco determinati progetti.

2.3 L'ODIC inserisce nell'elenco i progetti TIC i cui costi complessivi superano 30 milioni di franchi (uscite con incidenza sul finanziamento, computo interno delle prestazioni e spese per il personale del beneficiario di prestazioni). Può pure inserire nell'elenco altri progetti in base alla loro importanza strategica o ai rischi esistenti. L'obiettivo è inserire nell'elenco 10–15 progetti chiave TIC.

2.4 I progetti chiave TIC soggiacciono a un processo di controllo e di verifica potenziato. La responsabilità del progetto chiave TIC e del processo di controllo potenziato rimane illimitatamente presso la gestione e la direzione dei progetti nonché presso il superiore gerarchico responsabile del progetto chiave. Ai fini dei processi di verifica potenziati, il CDF stabilisce la portata e lo svolgimento delle verifiche indipendenti che esegue nei punti di controllo<sup>5</sup> dei progetti chiave TIC da esso definiti.

2.5 Il CDF informa anticipatamente i responsabili della gestione dei progetti chiave TIC in merito ai punti di controllo e allo svolgimento delle verifiche degli stessi.

2.6 Nei punti di controllo, il CDF esamina lo stato dei progetti e i rischi in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Esamina altresì gli aspetti che riguardano l'esercizio e l'aggiornamento futuri delle soluzioni TIC sviluppate. Inoltre valuta l'attuazione delle misure ordinate al fine di limitare i rischi o garantire il raggiungimento degli obiettivi. Per ogni verifica il CDF allestisce un rapporto e lo trasmette: alla gestione dei progetti, alla direzione dei progetti, al superiore gerarchico responsabile del progetto chiave TIC e all'ODIC.

2.7 Se nella gestione dei progetti vi sono divergenze, rischi o lacune che possono causare danni ingenti, il CDF può chiedere l'intervento del superiore gerarchico del committente del progetto chiave. In virtù della legge sul Controllo delle finanze, il CDF non è competente per bloccare un progetto chiave TIC.

2.8 I committenti dei progetti chiave TIC provvedono affinché vengano rispettati i seguenti obblighi speciali:

- nel quadro dell'organizzazione del progetto, gli incaricati della gestione dei rischi, della garanzia della qualità o del controlling informatico nell'ambito del progetto chiave TIC devono essere direttamente subordinati al committente del progetto;
- occorre applicare l'esteso controlling TIC dell'ODIC<sup>6</sup>;
- i capiprogetto devono disporre della formazione (ad es. certificazione) e dell'esperienza necessarie per dirigere i progetti chiave TIC.

---

<sup>5</sup> I punti di controllo non coincidono necessariamente con i punti decisionali delle varie fasi del metodo HERMES.

<sup>6</sup> Organo direzione informatica della Confederazione ODIC, documento «02 ICO erweiterte Arbeitstechniken» (disponibile solo in tedesco), versione 4.51 del 3 marzo 2008 ([www.isb.admin.ch](http://www.isb.admin.ch))

2.9 Ai sensi delle direttive sulla gestione dei rischi della Confederazione<sup>7</sup>, i rischi dei progetti chiave TIC che comportano considerevoli ripercussioni negative sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale vengono identificati, analizzati, valutati, comunicati e sorvegliati in base a normative uniformi. Il committente del progetto è responsabile dei rischi derivanti dai progetti chiave TIC.

2.10 Nel quadro del controlling strategico delle TIC a livello di Confederazione<sup>8</sup>, l'ODIC fornisce al Consiglio federale una panoramica sullo stato dei progetti chiave TIC.

### **3 Disposizioni finali**

3.1 Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2013.

---

<sup>7</sup> Istruzioni del Consiglio federale del 24 settembre 2010 sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi (FF 2010 6549)

<sup>8</sup> Decisione del Consiglio federale del 30 novembre 2012 «Controlling strategico nel settore dell'informatica e della telecomunicazione»